

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori sociali

207 - - - -

**AL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'
PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE,
PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL
PERSONALE DEL CREDITO.**

All. 1

Oggetto: Adozione Delibera concernente la disciplina della domanda di assegno emergenziale.

L'art. 12, comma 1, lett. a) del D.Interm. n. 83486/2014, dispone che il Fondo provveda, a favore dei lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberanti e non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), all'erogazione di un assegno emergenziale, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere dello stato di disoccupazione involontaria.

Come chiarito con Circolare Inps n. 213/2016, la stima del finanziamento richiesto viene effettuata dall'Istituto, tenendo conto anche delle somme che dovranno liquidarsi, a titolo di indennità di disoccupazione, ai lavoratori interessati dall'intervento.

Nel corso delle istruttorie di talune domande di accesso alla prestazione in argomento si è evidenziata la presenza, tra l'elenco dei soggetti interessati, di lavoratori non ancora licenziati, ovvero che non avevano presentato domanda di Nاسpi.

La presenza di lavoratori, privi del necessario requisito dello stato di disoccupato, ha reso di fatto impossibile procedere, per ciascuno di essi, alla stima dell'importo spettante sia a titolo di indennità di disoccupazione che di assegno emergenziale, rendendo così inevitabile l'espunzione di questi soggetti dall'elenco dei beneficiari dell'intervento del Fondo.

Si rileva, a riguardo, che la suddetta stima presuppone la gestione di dati e di informazioni che solo successivamente alla presentazione della domanda di Nاسpi l'Istituto è in grado di conoscere e quindi di elaborare,

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



al fine di pervenire a una corretta determinazione dell'importo della prestazione che andrà liquidata.

Tutto ciò premesso, è stato pertanto predisposto l'allegato schema di deliberazione con il quale, si intende definire ulteriormente, in conformità ai poteri riconosciuti a questo Comitato dall'art. 4 del Regolamento del Fondo, il quadro regolatorio della disciplina della prestazione di assegno emergenziale, superando le criticità sopra esposte e consentendo una più agevole definizione delle domande di accesso alla prestazione medesima.

Roma, 31/05/2017

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Perugini

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N.

OGGETTO: Regolamentazione della domanda di assegno emergenziale

**COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA
RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL
CREDITO**

Seduta del

- Visto l'art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Visto l'art. 3, comma 46 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ha abrogato dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Visto l'art. 3, comma 42, secondo cui la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della Legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- Visto l'art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, che ha adeguato alla normativa di cui all'art. 3 della Legge n. 92/2012 il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito istituito con D.Interm. n. 158/2000;
- Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Visto l'art. 46, lett. q del D. Lgs n. 148/2015, che ha abrogato i commi 1, da 4 a 19 ter e da 22 a 45, dell'art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Visto l'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede la costituzione obbligatoria di fondi di solidarietà bilaterali, per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del predetto decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;
- Visto l'art. 46, comma 5 del D.Lgs. n. 148/2015, secondo cui i rinvii all'art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate,

operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 148/2015;

- Visto l'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 148/2015, secondo cui i Fondi istituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 hanno l'obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità;
- Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, con il quale è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito ai sensi dell'art. 3, della legge 28 giugno 2012 n. 92;
- Visto l'art. 4 del D.Interm. n. 83486/2014, relativo ai compiti del Comitato Amministratore del Fondo, in particolare il comma 1, lett. d) e g);
- Tenuto conto della necessità di definire, per quanto non espressamente previsto dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 e nei limiti dei poteri attribuiti al Comitato dall'art. 4 del medesimo decreto, alcune ulteriori regole per la gestione della prestazione di assegno emergenziale, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. n. 148/2015;
- Su proposta del Direttore Generale

DELIBERA

1. le domande di accesso alla prestazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), del D. Interm. n. 83486/2014 (assegno emergenziale) devono essere presentate, da parte dell'azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo.
2. Le domande di cui al precedente punto sono sottoposte all'attenzione del Comitato amministratore all'esito positivo dell'istruttoria, finalizzata alla stima dell'importo del finanziamento richiesto, comprensiva di assegno emergenziale e di contribuzione correlata. L'istruttoria sarà avviata solo a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte del lavoratore.
3. Il contributo dovuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Interm. n. 83486/2014, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della correlata contribuzione, deve essere versato - con le modalità definite dall'INPS con propria circolare - entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell'assegno emergenziale, contenente la quantificazione del contributo medesimo.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE